



Oggetto: Rimborso somme per terapia iposensibilizzazione imenotteri a favore del Sig. S.A.

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- VISTA** la nota della ARIS n. 22943/3 del 03.09.1997, avente per oggetto "Direttive alle Aziende ASL della Regione sulla dispensazione gratuita di medicinali posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti, ai sensi dell'art. 36, co. 3 della L.R. 08.03.1997;
- ATTESO** che il Servizio Farmaceutico, sia territoriale che ospedaliero, non dispensa gratuitamente le sostanze indicate e prescritte dai medici specialisti allergologi, quali vaccini antiallergici per ipersensibilità al veleno da imenotteri;
- CHE** diversi operatori agricoli ed altri utenti, assistiti da questa ASL, sostengono notevoli spese per l'acquisto di vaccini antiallergici, non ricompresi nel prontuario terapeutico nazionale;
- VISTA** la L.R. n. 8/1997, art. 36 co. 3 lettera c, che stanZIA fondi per medicinali, posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti, da concedere secondo specifiche direttive regionali agli affetti da particolari e rare forme morbose per le quali si configurino come farmaci salvavita e, comunque, indispensabili a garantire la sopravvivenza del paziente;
- ACCERTATO** che in molte Regioni italiane tale rimborso è previsto e regolamentato e che altre regioni provvedono direttamente all'acquisizione e somministrazione;
- RILEVATO** che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1665/2000, ha stabilito che sono a carico del SSN tutti i farmaci indispensabili e insostituibili, sebbene non inclusi nel prontuario terapeutico, tra i quali i trattamenti antiallergici di pazienti in gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata;
- VISTE** le sentenze rese dal Tribunale di Cagliari n. 1896/05 e n. 1721/07 che, a definizione di numerosi ricorsi promossi al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci, hanno ritenuto "che il vaccino in argomento è farmaco indispensabile e insostituibile nella cura dell'allergopatia da veleno di imenotteri da cui sono affetti i ricorrenti e che l'erogazione e la somministrazione dello stesso va posta a totale carico dell'Azienda ASL 8 di Cagliari;
- VISTA** la nota del 19.03.2015 pervenuta a questa Amministrazione da parte del Sig. S.A. con la quale fa richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute per l'acquisto di farmaci relativi alla terapia di iposensibilizzazione di imenotteri;



RITIENE alla luce della documentazione in atti di dover provvedere al rimborso, in favore del Sig. S.A. dell'importo di € 254,21=, come da fattura n. 183038643 del 19.02.2015, che si allega alla presente determina per fame parte integrante;

CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto d'interessi con questa Azienda;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare, in favore del Sig. S.A., le spese sostenute per l'acquisto di vaccini per la cura dell'allergopatia da veleno di imenotteri, per un importo pari ad € 254,21=, come da fattura allegata alla presente determinazione;
- di pagare detto importo a mezzo assegno circolare intestato al Sig. S.A.;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2015 della ASL alla voce di costo: rimborso assistiti, codice conto 050510203;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Trudu